

STATUTO

**MAGARI DOMANI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GAZZADA SCHIANNO VA VIA ITALO
CREMONA 42

Numero REA: VA - 349772

Codice fiscale: 03416720120

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO = A =	ALL'ATTO N. 1.597/1.059 DI REPERTORIO NOTAIO	
PIETRO BORTOLUZZI		
S T A T U T O		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE		
ART. 1		
E' costituita la Cooperativa Sociale che si denomina "MAGARI		
DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", Società Coo-		
perativa a responsabilità limitata secondo la Legge 8 novembre		
1991, n. 381.		
SEDE		
ART. 2		
La Cooperativa ha sede in Gazzada Schianno (VA). Con delibera		
del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite se-		
di secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.		
DURATA		
ART. 3		
La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre		
2101 (duemilacentouno) e potrà essere prorogata o ridotta con		
delibera dell'Assemblea.		
SCOPO		
ART. 4		
Scopo della Cooperativa è quello, nel rispetto dei principi e		
del metodo della mutualità senza finalità speculative, di per-		
seguire l'interesse generale della comunità alla promozione		

	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non so-	
	ci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svan-	
	taggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e	
	materiali a disposizione e attraverso la gestione di servizi	
	socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo	
	comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed anche	
	mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commer-	
	ciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, com-	
	missionati anche da enti pubblici o mediante la partecipazione	
	a gare di appalto, il tutto finalizzato all'inserimento occu-	
	pazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi del-	
	la mutualità, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della	
	Legge n. 381/1991, ispirandosi ai principi di solidarietà e	
	mutualità.	
	Come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della	
	Previdenza Sociale 8 novembre 1996, n. 153, la Cooperativa si	
	obbliga:	
	. a svolgere in maniera coordinata le attività di cui ai punti	
	a) e b) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991 di modo che le ti-	
	pologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente	
	indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività	
	coordinate per l'efficace raggiungimento della finalità essen-	
	ziale della Cooperativa sociale;	
	. a dotarsi di una organizzazione amministrativa che consenta	
	la netta separazione delle gestioni relative alle attività	

	esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
	La Cooperativa non ha scopo di lucro.
	La Cooperativa realizza tali finalità gestendo servizi alle persone di cui al successivo articolo 5 e sensibilizzando il territorio su tematiche del volontariato. In relazione alle proprie finalità la Cooperativa può gestire attività, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, anche in collaborazione con enti pubblici.
	La Cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione dell'oggetto sociale più avanti indicato, instaurando con i soci cooperatori, quando svolge le attività di cui all'articolo 1, lettere a) e b) della Legge n. 381/1991, un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, oppure nelle diverse forme contrattuali consentite dalla legge, le cui regole di svolgimento ed i cui relativi criteri, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'Assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 2521 del Codice Civile.
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori, ferma restando la facoltà per l'organo amministrativo, nei limiti di compatibilità con il regolamento di emanazione assembleare, di instaurare e condurre rapporti

	con i soci a condizioni tra loro diverse sulla base delle loro
	precipue caratteristiche e delle esigenze della Cooperativa
	nonchè di tutti gli altri soci. In funzione della quantità e
	della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di tratta-
	mento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ri-
	storni.
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-
	mento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.
	Per tale motivo la Cooperativa, con delibera dell'organo ammi-
	nistrativo, potrà aderire a una delle organizzazioni ricono-
	sciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organi-
	smi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione
	ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di catego-
	ria o di settore.
	Potrà aderire ad altri organismi associativi, economici o sin-
	dacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico,
	cooperativistico e solidaristico.
	ART. 5
	ATTIVITA' - OGGETTO SOCIALE
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi
	dei soci, ha per oggetto sociale le seguenti attività, da con-
	seguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci coo-
	peratori e dei soci volontari:
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-
	assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collet-

	tività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o
	l'inserimento anche lavorativo di persone con disabilità in
	situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate,
	quali:
	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'at-
	tività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socioassi-
	stenziale, educativa e ricreativa per disabili, bambini, gio-
	vani, anziani, e soggetti in difficoltà;
	2. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi
	educativi per persone disabili, asili nido, centri ricreativi
	estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro
	servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima in-
	fanzia e di bambini; attività e servizi per l'integrazione di
	minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico
	sia extrascolastico;
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di sog-
	giorni estivi e di vacanza per persone con disabilità o prima
	infanzia;
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri
	diurni, case protette, residenze sanitarie assistite e ogni
	altro servizio volto all'assistenza, al sostegno e all'innal-
	zamento della qualità della vita delle persone con disabilità
	e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e
	di vacanza e servizi di portierato sociale;
	5. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-

	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a	
	favore di bambini e persone con disabilità;	
	6. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promo-	
	zione di attività e servizi volti all'inclusione sociale della	
	persona disabile e all'integrazione scolastica;	
	7. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione	
	e integrazione a favore di persone con disabilità;	
	8. organizzazione e gestione di attività e servizi di contra-	
	sto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	9. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura	
	ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, vol-	
	te a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero	
	delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone	
	disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno	
	o svantaggio;	
	10. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezio-	
	ni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazio-	
	ne, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei set-	
	tori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei	
	dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle pre-	
	stazioni;	
	11. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di atti-	
	vità di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle atti-	
	vità e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali,	
	socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini e di-	

	sabili; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in	
	particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale	
	di persone con disabilità;	
	12. organizzazione e gestione di attività e servizi socio sa-	
	nitari e assistenziali a favore di persone con disabilità;	
	13. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed	
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere na-	
	zionale e internazionale sul tema della disabilità;	
	14. la produzione e la diffusione, a fini didattici e documen-	
	taristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di	
	materiale informativo e documentario;	
	15. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enuncia-	
	ti, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di ser-	
	vizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle	
	leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con ammini-	
	strazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,	
	sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazio-	
	ne pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da sog-	
	getti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'og-	
	getto sociale;	
	16. Ideazione e gestione di progetti educativo-didattici fina-	
	lizzati in particolare all'educazione motoria e psicomotoria,	
	<u>attività finalizzate al raggiungimento dello scopo delineato</u>	

	dall'art. 1 lettera a) della Legge n. 381/1991,
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività
	di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizza-
	zione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una
	o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento
	lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applica-
	tivi della Legge n. 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei set-
	tori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turisti-
	co e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in conven-
	zione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla
	legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di com-
	mercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al mi-
	nuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esem-
	pio:
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igie-
	nizzazione, sanificazione e ogni altra attività similare non-
	chè manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade,
	magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici
	sia privati;
	2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e
	falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la
	manutenzione di aree erbose;
	3. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la rac-
	colta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti
	di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di

	essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimo-
	strativi per le attività agro-forestali;
	4. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la ge-
	stione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni ini-
	ziativa volta alla valorizzazione delle capacità della persona
	con disabilità;
	5. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende
	agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, non-
	ché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione mi-
	nuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e
	manutenzione di elementi per l'arredo urbano;
	6. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di
	ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, atti-
	vità di catering, rivolti in particolare a giovani con disabi-
	lità;
	7. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia
	natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi
	con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni
	nel rispetto della vigente normativa in materia;
	8. organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, ma-
	trimoni;
	9. l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di
	servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento

11 di 54

	concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con
	gestioni amministrative separate.
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuri-
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
	Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e as-
	sociazioni, a scopo di stabile investimento e non di colloca-
	mento sul mercato.
	La cooperativa potrà operare anche con terzi.
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-
	za e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti dispo-
	sizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivi-
	tà per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito re-
	golamento limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-
	blico sotto ogni forma.
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-
	mento aziendale.
	La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-

	sposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Loca-	
	li o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i	
	soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così	
	come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni	
	della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.	
	La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'ogget-	
	to sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della	
	Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e comunque per le quali sia	
	prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli	
	legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifi-	
	ca.	
	Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può	
	altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito	
	regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea dei soci, e	
	nell'osservanza delle leggi vigenti, ed in particolare nei li-	
	miti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601	
	e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno es-	
	sere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può al-	
	tresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, pro-	
	venienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, non-	
	ché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, at-	
	trezzatura apparecchiatura arredamenti ed altro.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa allo	

scopo sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia indirettamente o direttamente attinenti al medesimo.

A tal fine, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa, con deliberazione dell'organo amministrativo, potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e potrà consociarsi ad altre cooperative od associazioni per rendere più efficace la propria azione.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie e opportune al conseguimento del fine sociale: mobiliari e immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, compreso l'acquisto, il noleggio e l'adattamento di immobili, attrezzature ed altri beni strumentali.

Tutte le attività finanziarie, qualificate come tali dalla legge, nonché il rilascio di qualunque garanzia, sia reale che

	personale, non saranno comunque svolte nei confronti del pub-
	blico ed è comunque espressamente esclusa ogni e qualsiasi at-
	tività per la quale sia richiesta l'esclusività o per la quale
	sia richiesta l'iscrizione in appositi Albi professionali, a'
	sensi di presenti o future disposizioni legislative.";
	TITOLO II
	SOCI
	ART. 6 Requisiti dei soci
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può in ogni caso esse-
	re inferiore a quanto stabilito dalla legge. La responsabilità
	dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare
	delle quote sottoscritte.
	Possono essere soci cooperatori : soci lavoratori che prestano
	attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ot-
	tenere, tramite la gestione in forma associata e con la pre-
	stazione della propria attività lavorativa, continuità di oc-
	cupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, pro-
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulterio-
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità
	di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono di-
	sciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea
	dei soci e ai sensi della legge in vigore in materia di socio
	lavoratore.

16 di 54

	assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali e il rimborso delle spese sostenute.	
	Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla me-	
	tà del numero complessivo dei soci.	
	c) nuovi soci cooperatori in formazione. L'Organo amministra-	
	tivo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammis-	
	sione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, ed in	
	particolare di coloro che sono in grado di concorrere, ancor-	
	ché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'im-	
	presa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	

	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-
	perativa.
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-
	sce almeno:
	- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di
	parità di trattamento, la durata del periodo di formazione o
	di inserimento del socio speciale che non può comunque supera-
	re il limite di 5 anni;
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto
	produttivo della cooperativa;
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscri-
	vere al momento dell'ammissione.
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo
	essere eletti, sono ammessi a godere di tutti gli altri dirit-
	ti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

19 di 54

20 di 54

rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento interno individuando specifici settori di intervento in funzione delle attività intraprese o deliberate dall'Assemblea nei quali iscrivere i singoli soci, in funzione degli specifici titoli posseduti e delle disponibilità offerte formulando una graduatoria soggetta a revisione annuale convalidata dall'eventuale Collegio Sindacale.

ART. 7

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta; i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; l'entità della quota che si propone di sottoscrivere; l'impegno che intende assumere rispetto all'attività della

	Cooperativa.	
	Nel caso di persona giuridica, questa dovrà allegare alla do-	
	manda la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente	
	al momento della domanda, indicare i dati sociali e il nomina-	
	tivo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con	
	la Cooperativa, nonché allegare la delibera dell'organo compe-	
	tente che ha deciso l'adesione.	
	Alla domanda dovrà essere allegato, in tutti i casi, il casel-	
	lario giudiziario e certificato antimafia.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui all'articolo 6 e l'inesistenza di	
	cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività svolta, motivatamente in caso di reiezione, entro	
	30 (trenta) giorni e stabilisce le modalità ed i termini per	
	il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto, la delibera contenente l'integrale motiva-	
	zione, deve essere comunicata all'interessato, con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a	
	dare certezze della data di ricezione, entro 8 (otto) giorni	
	dalla data della delibera stessa.	
	Contro la delibera di reiezione, l'interessato può, entro 30	

	(trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre
	motivato reclamo all'Assemblea con lettera raccomandata con
	avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze
	della data di ricezione, indirizzato all'organo amministrati-
	vo.
	L'Assemblea delibera nella prima seduta successiva alla rice-
	zione del reclamo.
	L'organo amministrativo illustra, nella relazione al bilancio,
	o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle deter-
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	ART. 8
	OBBLIGHI DEI SOCI
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
	Statuto, i soci hanno l'obbligo di:
	. sottoscrivere e versare una quota di partecipazione al capi-
	tale del valore minimo di Euro cento e nel limite massimo pre-
	visto dalle leggi vigenti. Il nuovo ammesso deve versare alme-
	no il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo
	a tale obbligo entro un mese dalla deliberazione del Consiglio
	di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda,
	questa si intende come non avvenuta;
	- versare l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'or-
	gano amministrativo a titolo di rimborso delle spese di
	istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei co-
	sti di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per

	realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura
	determinata dall'Organo Amministrativo;
	- versare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-
	semblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli
	Amministratori.
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro
	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa,
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme re-
	stando le esigenze della Cooperativa.
	I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni del-
	lo Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni le-
	galmente adottate dagli organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (die-
	ci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da ef-
	fettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
	ART. 9
	DIRITTI DEI SOCI
	I soci hanno il diritto di:
	. partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle ele-
	zioni delle cariche sociali;
	. usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coopera-

	tiva nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle de-	
	liberazioni degli organi sociali;	
	. prendere visione del bilancio annuale e presentare agli or-	
	gani sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi al-	
	la gestione sociale;	
	. ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari so-	
	ciali e consultare con le modalità previste dalla legge i li-	
	bri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e,	
	quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo ri-	
	chieda, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazio-	
	ni del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 10	
	CESSAZIONE DEI VINCOLO SOCIALE	
	Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, a	
	esclusione o a decesso del socio o scioglimento dell'ente, or-	
	ganismo o persona giuridica.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno nè essere cedute ad altri soci con effetto verso la Coo-	
	perativa.	
	ART. 11	
	RECESSO	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne di-	
	chiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presen-	
	tarla personalmente al Consiglio di Amministrazione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	

	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere esaminata dall'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata e motivata comunicazione al socio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	

se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle assemblee;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo.

	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deli-	
	berata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto ri-	
	solto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-	
	ficato motivo soggettivo.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere integralmente comu-	
	nicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con av-	
	viso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze del-	
	la data di ricezione. L'esclusione del socio ha effetto	
	dall'annotazione nel Libro dei Soci da farsi a cura degli Am-	
	ministratori.	
	Dalla data di tale annotazione il socio decade dall'esercizio	
	dei diritti attivi.	
	Contro il disconoscimento del recesso e contro il provvedimen-	
	to di esclusione, l'interessato può, entro 30 (trenta) giorni	
	dalla ricezione della comunicazione, proporre ricorso al Col-	
	legio Arbitrale di cui all'art. 34.	
	Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.	
	ART. 13	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Nei casi di recesso, di esclusione o di morte del socio, la	
	liquidazione della quota ha luogo per un importo comunque non	
	superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	

	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile.	
	Il pagamento deve essere adempiuto entro sei mesi dall'appro-	
	vazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale	
	si scioglie limitatamente al socio.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versa-	
	ta, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità	
	di cui sopra.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi/legatari del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-	
	que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibi-	
	le.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto socialeo si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 14	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	. dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero	

	illimitato di quote del valore minimo di cento Euro ciascuna.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno, né essere ce-	
	dute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa;	
	alle stesse non può essere corrisposto alcun dividendo;	
	. dalla riserva legale formata con gli utili di cui al succes-	
	sivo articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	. dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	. dall'eventuale riserva straordinaria indivisibile;	
	. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o	
	previsto per legge;	
	. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
	. da proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da	
	soggetti pubblici o privati, anche non soci, che pervenisse	
	alla società cooperativa per essere impiegata al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	ART. 15	
	RISERVE	

	Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita	
	della Cooperativa sia nel caso di un suo scioglimento.	
	ART. 16	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà trattato con le moda-	
	lità previste dalla legge e dal successivo articolo 33.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 17	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	ART. 18	
	Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà, secondo le norme di legge e con i criteri di una	
	buona e corretta amministrazione, alla compilazione del bilan-	
	cio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal	
	conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una	
	relazione contenente le indicazioni previste dalla legge e, in	
	particolare, i criteri seguiti circa il conseguimento dello	
	scopo sociale, in conformità del carattere cooperativo della	
	società, e l'attività sociale effettivamente svolta.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ra-	
	gioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione	
	dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	

33 di 54

tente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione;	
un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di	
ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle	
leggi vigenti in materia;	
la rimanenza può essere destinata ad altri fondi o riserve,	
comunque indivisibili.	
Nessun utile può essere direttamente destinato ai soci coope-	
ratori.	
TITOLO V	
ORGANI SOCIALI	
ART. 20	
Sono organi sociali:	
l'Assemblea dei Soci;	
il Consiglio di Amministrazione;	
il Collegio Sindacale, quando è nominato nei casi obbligatori	
per legge ai sensi dell'art. 2543 C.C..	
SEZIONE I - ASSEMBLEA	
Art. 21 - Convocazione	
L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del	
luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della se-	
conda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo	
la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8	
(otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante	

	dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei compo-	
	nenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipote-	
	si dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibera-	
	zioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di	
	controllo non presenti.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'artico-	
	lo 18 del presente Statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia rite-	
	nuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto, contenente l'ordine del giorno, da tanti	
	soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richie-	
	sta stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	

	dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione,	
	la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla pre-	
	senza di un Notaio.	
	Art. 22 - Decisioni dei soci riuniti in Assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sinda-	
	cale e del revisore;	
	4. le modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	

	liquidazione;	
	8. approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'artico-	
	lo 2479-bis C.C..	
	Art. 23 - Costituzione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, l'Assemblea convocata per lo scioglimento e la li-	
	quidazione della società, sia in prima, sia in seconda convo-	
	cazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due	
	terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Art. 24 - Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte,	
	fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i so-	
	ci iscritti nella categoria speciale dall'articolo 6 del pre-	

	sente statuto.	
	Ogni socio persona fisica, ha un solo voto qualunque sia il	
	numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nel-	
	la categoria speciale si rinvia all'articolo 6 del presente	
	Statuto.	
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo, non possono singo-	
	larmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea	
	generale. In ogni caso ad essi non può essere attribuito più	
	di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea generale.	
	Qualora superino il detto tetto, il voto plurimo viene ridotto	
	sino al tetto in parola.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere con-	
	ferite più di due deleghe.	
	Il voto deve manifestarsi palesemente in Assemblea per alzata	
	di mano o per iscritto.	
	Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea, a maggioranza, designa altresì il Segretario e due	

scrutatori. Le deliberazioni prese in conformità alla Legge e al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 26 - Amministratori

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo quanto determinato, di volta in volta, dai soci all'atto della nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri

un Presidente e un Vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 27

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-
masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per
la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza
dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 28

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-
ri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Coo-
perativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le ope-
razioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai
poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-
chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-

41 di 54

	garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
	f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni,
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

	m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o	
	società, salva la competenza statutaria assembleare;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabili-	
	menti operativi.	
	ART. 29	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il	
	Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta	
	almeno un terzo dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effet-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	

gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei
voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato
dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere tra-
scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 30

RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresi-
dente, in caso di impedimento del Presidente, ed i consiglieri
delegati, se nominati, nei limiti dello loro attribuzioni,
hanno la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai
terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdiz-
zione.

Costoro adempiono alle funzioni demandate dalla legge e dallo
Statuto e curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consi-
glio di Amministrazione, nei limiti sopra indicati.

La firma del Presidente o degli altri soggetti, nei limiti di
cui sopra, apposta sotto la denominazione sociale, la quale
denominazione sociale sia scritta, stampata o stampigliata,
impegna validamente la Cooperativa di fronte a terzi senza ne-
cessità di ulteriori formalità.

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato
esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente
all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle at-
tività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del

	Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.	
	SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile	
	Art. 31 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2543, comma 1, del Codice Civile, la Cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.	
	L'Assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.	
	Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano	
	fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società	

	o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;	
	e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile	

	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	TITOLO VII	
	Scioglimento e altre disposizioni	
	Art. 32 - Scioglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori, quando di loro competenza, ne daranno	
	notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazio-	
	ne presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze sopra determinate, dispone in me-	
	rito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquida-	
	tori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di	
	liquidazione.	
	L'Assemblea dispone, inoltre, in merito a quanto ora non pre-	
	visto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le mo-	
	dalità e le maggioranze rafforzate previste per lo scioglimen-	
	to anticipato e la messa in liquidazione.	

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa o di sua trasformazione, vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 34 - Arbitri e procedimento

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

o) le controversie da amministratori, liquidatori, Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accetta-

zione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 ss. c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Varese.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario

disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 35 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 36 - Elezione di domicilio, luogo delle comunicazioni.

A tutti gli effetti di legge, i soci che hanno partecipato alla costituzione della società hanno domicilio eletto nel luogo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori, in uno dei modi di cui al successivo art. 37; i soci ammessi dopo la costituzione della società eleggono domicilio nel luogo dichiarato nelle rispet-

tive domande di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori in uno dei modi di cui al ripetuto art. 37. Gli Amministratori annotano, senza indugio, nel libro soci le comunicazioni di variazione di domicilio.

Art. 37 - Modo e forma delle comunicazioni.

Ogni comunicazione deve essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita senza busta, in modo che il timbro postale risulti apposto sul foglio contenente la comunicazione stessa;
- ovvero mediante lettera consegnata a mano con contestuale restituzione di copia sottoscritta dal destinatario per attestazione dell'avvenuta ricezione e della data in cui l'ha ricevuta;
- ovvero mediante telegramma;
- ovvero mediante atto stragiudiziale notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile;
- ovvero, qualora il socio abbia indicato, nella comunicazione di domicilio ai sensi dell'articolo precedente, il proprio indirizzo di posta elettronica ed abbia espressamente chiesto che ogni comunicazione gli fosse fatta a tale indirizzo, mediante e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve

e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applicano le seguenti clausole che sono inderogabili, devono essere di fatto osservate e possono essere soppresse solo con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto:

- divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- obbligo di devolvere, nell'ipotesi di scioglimento della cooperativa o di sua trasformazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e gli eventuali dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 - Regolamenti

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.	
	Art. 40 - Disposizioni finali	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge, anche speciali, sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Vedano Olona, 21 febbraio 2017	
	Gabriella Carnovali	
	PIETRO BORTOLUZZI NOTAIO (L.S.)	

54 di 54